



Unione Europea

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle  
Risorse Umane, Finanziarie e Strutturali  
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia  
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per  
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale  
Ufficio IV

**ISTITUTO PROFESSIONALE**

**“Domenico Modugno”**

Via L. Sturzo n.c. – 70044 Polignano a Mare (BA) – tel./fax 080 4241677 Codice Meccanografico: BARH120005 Codice Fiscale: 93510750727  
e-mail: [barh120005@istruzione.it](mailto:barh120005@istruzione.it) PEC: [barh120005@pec.istruzione.it](mailto:barh120005@pec.istruzione.it) Sito web: [www.modugno.edu.it](http://www.modugno.edu.it) Codice Univoco Ufficio: UF06OF – Codice iPA: ipdmba



Polignano a Mare, (fa fede la data di protocollo)

A tutti i **Docenti**

A tutto il **Personale ATA e collaboratori**

A tutti gli **studenti e le loro famiglie**

**OGGETTO: D.L. 6 agosto 2021, n. 111 - Disposizioni di sicurezza e certificazione verde COVID19 per il personale nelle scuole.**

Si informa che in data 6 agosto 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 111 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. Per Vs. conoscenza e norma, si riportano, in sintesi le principali disposizioni:

- sull'intero territorio nazionale e per l'intero anno scolastico 2021/2022 i servizi educativi e scolastici “... sono svolti in presenza ...” (art.1 comma 1), con possibilità di deroga con ordinanze del Presidente della Regione o dei Sindaci per specifiche aree del territorio o per singoli istituti nei territori ricadenti in “zona rossa” o “arancione” e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai;
- è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei già menzionati dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- è raccomandato il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 m, a partire dallo stazionamento in aula nel quale sarà garantito il raggiungimento del distanziamento fisico (inteso come 1 m fra le rime buccali degli alunni), salvo che, per le condizioni strutturali-logistiche di alcune aule dell'edificio scolastico, nelle quali saranno mantenute le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l'obbligo di indossare in locali chiusi mascherine di tipo

**ISTITUTO PROFESSIONALE**

**“Domenico Modugno”**

Via L. Sturzo n.c. – 70044 Polignano a Mare (BA) – tel./fax 080 4241677 Codice Meccanografico: BARH120005 Codice Fiscale: 93510750727  
e-mail: [barh120005@istruzione.it](mailto:barh120005@istruzione.it) PEC: [barh120005@pec.istruzione.it](mailto:barh120005@pec.istruzione.it) Sito web: [www.modugno.edu.it](http://www.modugno.edu.it) Codice Univoco Ufficio: UF06OF – Codice iPA: ipdmba



chirurgico. È raccomandato, inoltre, il distanziamento tra insegnante e primi banchi di 2 m;

- è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5 °C;
- in presenza di soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o di casi sospetti si applicheranno le procedure di gestione di cui ai protocolli adottati.

Si precisa che, riguardo agli studenti, il Decreto non ha introdotto alcun obbligo di possesso della certificazione verde COVID19 (green pass) o di vaccinazione ai fini della frequenza scolastica; quindi per gli studenti permangono al momento le consuete note regole, integrate e richiamate da quelle sopra riportate. È promossa, comunque, come da disposizione CTS, la vaccinazione degli studenti tramite informativa del valore della vaccinazione sia nella dimensione di prevenzione del contagio e tutela della salute, soprattutto per i soggetti più fragili, sia ai fini della piena ripresa della vita sociale del Paese e, in particolare della normale vita scolastica.

Relativamente, invece, all'introduzione dell'obbligo di possesso della certificazione verde COVID19 (green pass) per il personale scolastico e relativi controlli e sanzioni, si riporta in sintesi quanto previsto dall'art. 1 comma 6 dello stesso Decreto:

- dall'1 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, tutto il personale scolastico, docente e non docente, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID 19 (Green Pass). I dirigenti scolastici sono tenuti a verificare il rispetto di questa disposizione con le modalità che saranno indicate da successivo D.P.C.M. e con possibilità di successive indicazioni da parte del Ministero dell'Istruzione;
- per il mancato rispetto di tale disposizione il Decreto prevede una sanzione amministrativa prevista dalla Legge n. 35 del 22 maggio 2021 (da € 400,00 a € 1.000,00) e la considerazione di “assenza ingiustificata”. A decorrere dal quinto giorno di “assenza ingiustificata” il Decreto prevede che il rapporto di lavoro sia sospeso e non siano dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Tale disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti da specifica Circolare del Ministero della salute.



Unione Europea

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle  
Risorse Umane, Finanziarie e Strutturali  
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia  
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per  
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale  
Ufficio IV

## ISTITUTO PROFESSIONALE

### "Domenico Modugno"

Via L. Sturzo n.c. - 70044 Polignano a Mare (BA) - tel./fax 080 4241677 Codice Meccanografico: BARH120005 Codice Fiscale: 93510750727  
e-mail: [barh120005@istruzione.it](mailto:barh120005@istruzione.it) PEC: [barh120005@pec.istruzione.it](mailto:barh120005@pec.istruzione.it) Sito web: [www.modugno.edu.it](http://www.modugno.edu.it) Codice Univoco Ufficio: UF06OF - Codice IPA: ipdmba



Facendo apposito riferimento alla certificazione verde COVID19 (green pass) e alla sua acquisizione si riporta quanto stabilito dal D.L. n. 52 del 22 aprile 2021, convertito in Legge n. 87 del 17 giugno 2021:

- Art. 9 comma 2 - Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:
  - a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 al termine del prescritto ciclo;
  - b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
  - c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo a virus SARS-CoV-2.

La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera a), ha una validità di nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata automaticamente all'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo. La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, ovvero il predetto esercente la professione sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

La certificazione verde COVID-19, rilasciata in base della condizione prevista dal comma 2, lettera b), ha una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione di cui al comma 2, lettera b) ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19 ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, nonché dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo

**ISTITUTO PROFESSIONALE**

**“Domenico Modugno”**

Via L. Sturzo n.c. – 70044 Polignano a Mare (BA) – tel./fax 080 4241677 Codice Meccanografico: BARH120005 Codice Fiscale: 93510750727  
e-mail: [barh120005@istruzione.it](mailto:barh120005@istruzione.it) PEC: [barh120005@pec.istruzione.it](mailto:barh120005@pec.istruzione.it) Sito web: [www.modugno.edu.it](http://www.modugno.edu.it) Codice Univoco Ufficio: UF06OF – Codice iPA: ipdmba



di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del detto Decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

La certificazione verde COVID-19, rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera c), ha una validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.”

Ad ogni buon fine, si riporta link di interesse:

Green pass e come ottenerlo: <https://www.dgc.gov.it/web/>

Si rimane in attesa di ulteriori chiarimenti e disposizioni attuative, circa le quali si darà successiva comunicazione; sono fatte salve integrazioni o modifiche attuate dalle competenti Autorità.

La DIRIGENTE SCOLASTICA

**Prof.ssa Margherita Manghisi**